



**news e informative**

## **I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SUL REGIME FORFETTARIO**

Il regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), oggetto di importanti modifiche ad opera della finanziaria 2016, è stato interessato negli scorsi giorni dall'atteso intervento della Agenzia delle entrate teso a fornire le modalità applicative del regime e rivolto alla risoluzione dei dubbi interpretativi sorti nel primo anno di applicazione dello stesso.

Si riportano nella tabella che segue le principali novità contenute nella attesa circolare n. 10/E del 4 aprile 2016.

<b>Verifiche dei limiti di accesso e permanenza</b>	la verifica dei limiti ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime, a partire dal periodo d'imposta 2016, va effettuata facendo riferimento ai nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 2016, nel calcolo va considerato anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, di cui all'articolo 85, Tuir
	non è considerata spesa preclusiva per l'accesso al regime la spesa per lavoro accessorio, dipendente o a progetto sostenuta nel 2015 per importo non superiore a 5.000 euro lordi, l'Agenzia ritiene che tali spese non possano essere considerate indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfettario
	in merito al limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente e/o assimilato prodotto dal contribuente nell'esercizio precedente, l'Agenzia ha chiarito che anche la pensione, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, se di importo superiore a 30.000 euro l'anno, rappresenta causa di esclusione
Dal precedente chiarimento deriva che per applicare nel 2016 il regime forfettario non devono essere stati prodotti nel 2015 redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro a meno che il rapporto di lavoro sia cessato nel corso dell'anno precedente. L'assunto non vale nel caso in cui nel corso dell'anno sia stato intrapreso altro lavoro ancora in essere al 31 dicembre, inoltre nel caso di contemporanea percezione di reddito da pensione occorrerà fare adeguate verifiche in quanto anche esso rilevante ai fini del raggiungimento della soglia	
<b>Compatibilità con altre agevolazioni</b>	il regime forfettario è incompatibile con il <i>patent box</i> , non possono essere oggetto di entrambe le agevolazioni i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni industriali, commerciali o scientifiche giuridicamente tutelabili
	i forfettari possono fruire del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
<b>Possesso di partecipazioni societarie in società di</b>	se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si applica il regime forfettario essa non costituirà causa di esclusione

Aderente a:



<p><b>persone, associazioni professionali, società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che abbiano optato per la trasparenza fiscale</b></p>	<p>se la partecipazione è stata ereditata e viene ceduta entro la fine dell'esercizio non si verificherà alcuna causa di esclusione</p>
<p><b>Comunicazioni all'Agenzia delle entrate</b></p>	<p>i contribuenti già in possesso di partita Iva che rientrano tra i forfettari in quanto loro regime naturale non devono effettuare alcuna dichiarazione all'Agenzia delle entrate ma devono comunque, entro il 28 febbraio di ciascun anno, inviare apposita comunicazione telematica all'Inps se interessati a fruire del regime contributivo agevolato</p> <p>i contribuenti che aprono partita Iva devono inviare all'Agenzia delle entrate dichiarazione di inizio attività modello AA9/12</p>
<p>Per il 2015 occorre barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21 di Unico 2016 PF</p>	
<p><b>Opzioni e revoche dei regimi</b></p>	<p>coloro che nel corso del 2015 abbiano optato per il regime ordinario possono dal 1° gennaio 2016 revocare la scelta e accedere al regime forfettario, in tale caso occorrerà rettificare i documenti emessi con Iva emettendo nota di variazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle entrate della circolare n. 10/E/2016</p>
<p>La rettifica dei documenti deve avvenire quindi entro il 3 giugno 2016 o entro la prima liquidazione Iva utile se la stessa scade dopo tale data</p>	
	<p>i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2016 non possono optare per la applicazione del regime di cui all'articolo 10, comma 12-undecies, D.L. 192/2014 (come accaduto invece per i soggetti che hanno aperto partita Iva nel 2015)</p> <p>i soggetti che hanno optato nel corso del 2015 per il regime di vantaggio possono revocare la scelta prima della scadenza del termine dei 5 anni</p>
<p>Tali soggetti potranno beneficiare dell'aliquota del 5% anziché del 15% se si realizzano le condizioni previste dal comma 65, articolo 1, L. 190/2014</p>	
<p><b>Obblighi dichiarativi</b></p>	<p>il quadro RS del modello di dichiarazione "Unico 2016-PF" deve essere compilato solo dai contribuenti che hanno applicato il regime forfettario nel 2015</p>
<p><b>Perdite pregresse</b></p>	<p>in merito alla riportabilità delle perdite la circolare chiarisce che le perdite delle imprese in fase di <i>start-up</i>, nei primi 3 anni d'attività, sono riportabili senza limiti temporali, inoltre sono riportabili, senza limiti temporali le perdite 2006 e 2007, anche se realizzate da imprese in contabilità semplificata e da lavoratori autonomi</p>
<p><b>Determinazione dell'imponibile</b></p>	<p>solo per il 2015 la riduzione di un terzo dell'imponibile determinato con le modalità fissate al comma 64, articolo 1, L. 190/2014, va eseguita sul reddito (LM34) al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse</p>



Brescia, 14 aprile 2016

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)*

Aderente a: